## SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

### 2° COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

### GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969

(5<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

#### Presidenza del Vice Presidente ZUCCALA'

#### INDICE

#### **DISEGNO DI LEGGE**

non abbienti » (222).

# Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio:

« Istituzione del patrocinio statale per i

11011 addlettti » (323):															
PRESIDEN	ITE								F	ag	. 5	7,	73,	74,	76
Amadei, Sottosegretario di Stato per la gra-															
zia e la	giı	ısti	zia	•										.71,	73
BARDI .														. 66,	68
DE MAT															
COPPOLA														.64,	68
FOLLIERI															
LUGNANO															
Manniro															
Maris															
PETRONE															
Tedesco															
TROPEAN	ο.													. 63,	64

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bardi, Colella, De Matteis, Falcucci, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Galante Garrone, Lugnano, Maccarrone, Mannironi, Maris, Petrone, Tedesco Giglia, Tomassini, Tropeano, Venturi e Zuccalà.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Amadei.

VENTURI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti ».

DE MATTEIS. Onorevoli colleghi, mi unisco anch'io alle critiche mosse da coloro che sono precedentemente intervenuti in questa discussione generale. Credo che l'errore principale del disegno di legge in esame (il quale pur se fosse modificato interamente, come il Governo teme, avrebbe in ogni caso il merito d'essere stato

5ª SEDUTA (20 febbraio 1969)

molto utile, perchè almeno ha posto un problema molto sentito) consista soprattutto nell'aver voluto ricalcare la legge del 1923 sul gratuito patrocinio: ciò traspare non solo dalla relazione, ma anche dal contesto degli articoli; e il ricalco si evidenzia dalla stessa macchinosità del provvedimento, soprattutto per quanto concerne le norme relative alla prova della non abbienza ed agli organi preposti a valutare se quest'ultima sussista effettivamente, e se vi sia presunzione di vittoria nella lite. Mi sembra. dunque, che siamo un po' lontani da quello che avrebbe dovuto costituire il punto di partenza: e cioè l'articolo 24 della Costituzione e non la riforma della legge del 1923 sul gratuito patrocinio, la quale ultima si è dimostrata completamente inefficace tanto che nella vita pratica non se ne parla più da molti anni.

Come poter ovviare a tutti gli inconvenienti lamentati, che vanno dalle varie certificazioni (tributo fondiario, ricchezza mobile, complementare, stato di povertà o di indigenza) alla pretesa di esaminare preventivamente la prospettiva di vittoria nella lite? A me sembra che non possa essere sottratta al cittadino la libertà di ricorrere al giudice attraverso il patrocinio dello Stato tutte le volte che egli si trovi in condizioni di non abbienza. E credo che lo stesso cittadino debba essere lasciato libero, sotto la propria responsabilità, di adire la Magistratura tramite un avvocato che naturalmente sia di sua fiducia e non un legale di «gruppo B», come sembrerebbe voler indicare il disegno di legge in esame. Questo, infatti, lascia la possibilità al Ministro di modificare le tariffe professonali per stabilirne altre ad hoc per gli avvocati dei non abbienti, il che tra l'altro comporta per questi ultimi e per gli stessi patrocinati un aspetto psicologico negativo rispetto agli altri difensori. A me pare, invece, che non sussista ragione alcuna perchè i predetti avvocati abbiano un trattamento diverso dagli altri soltanto perchè difendono un non abbiente: tutti esercitano la difesa e quindi gli onorari devono essere uguali per tutti: in altri termini, il magistrato deve liquidare gli onorari stessi secondo la tariffa professionale e senza limiti di sorta.

La macchinosità di questo provvedimento farà sì che, probabilmente, alla fine della discussione di esso rimarrà ben poco: non posso, tuttavia, accettare l'idea che il Governo — peraltro dimostratosi completamente disposto a modificare il disegno di legge — lo ritiri per presentare in seguito un nuovo testo; credo, perciò, che si debba andare avanti nell'esame di questo testo. Innanzitutto ritengo che vada eliminata tutta l'indagine preventiva per accertare l'effettivo stato di non abbienza: dobbiamo lasciare, cioè, quest'accertamento all'impegno. direi quasi alla responsabilità, del cittadino interessato, il quale dovrà dichiararsi non abbiente; la controparte potrà offrire, eventualmente, al giudice i mezzi per dimostrare il contrario o la pretestuosità della lite. Mi pare infatti che oltre la « pretestuosità » non si possa andare, giacchè l'esame preventivo non può portare a stabilire (nè lo stesso magistrato vi si potrebbe moralmente impegnare) che la lite non ha possibilità di vittoria.

Ci si potrà a questo punto domandare quale è il compito del magistrato. Mi sembra semplice: il magistrato può esaminare e disporre con ordinanza o eventualmente — se ricorrono i termini — riconoscere l'abbienza del cittadino e dichiarare interrotto il giudizio, sì che la parte, se lo crede, potrà continuare la lite a proprie spese.

Sarebbe questo il sistema più celere e più logico, senza dover ricorrere a commissioni e sottocommissioni (nel disegno di legge si accenna anche al giudizio davanti al conciliatore e si stabilisce che per le liti che superino la competenza pretoria si deve adire il tribunale per richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio!). Si metta, dunque, a disposizione di tutti i cittadini la difesa gratuita da parte dello Stato, e ci si affidi al loro senso di responsabilità, senza ricorrere neppure ad una dichiarazione giurata.

Diversamente si pone la questione per quanto concerne i giudizi penali. In questo campo è invalso l'uso che i condannati fruiscano, quasi sempre, dei vari gradi di giurisdizione. Devo dire su questo punto che sono perplesso circa la modalità della disciplina da adottare, giacchè la parte potrebbe servirsi della difesa statale per fruire dei tre

5ª Seduta (20 febbraio 1969)

gradi di giudizio soltanto al fine di prendere tempo, a volte in attesa di un provvedimento di clemenza. A questo proposito credo che occorrerebbe responsabilizzare il Consiglio dell'Ordine degli avvocati: è l'organo più idoneo a valutare la prospettiva che un gravame sia accolto o meno ed il giudizio dovrebbe essere demandato al Consiglio dell'Ordine. Ovvero, in considerazione della brevità dei termini che si devono rispettare, sarebbe opportuno consentire il gravame, salva la decisione del Consiglio dell'Ordine circa l'opportunità che il giudizio continui o meno.

Dicevo all'inizio che eliminando dal disegno di legge tutti quegli articoli che rendono macchinoso il ricorso al patrocinio statale (nel caso il cittadino sia coniugato le documentazioni dovrebbero interessare anche la moglie!) e lasciando alla responsabilità del singolo certe affermazioni, noi snelliremmo completamente la procedura. D'altronde, se la parte si dichiara ingiustamente non abbiente o se ritiene di introdurre pretestuosamente un giudizio, rischierà che il giudice istruttore si pronunci nel senso che la causa non poteva essere introdotta in quei modi.

Nel disegno di legge ci si è preoccupati anche della vigilanza cui dovrebbe essere sottoposto l'avvocato del non abbiente circa la dovuta cura e diligenza con cui deve esercitare il suo ministero e si è fatto ricorso ad una norma molto macchinosa; anche qui, perciò, occorrerebbe snellire il procedimento. Nessuno meglio del giudice istruttore può essere in grado di riferire se l'avvocato del non abbiente cura effettivamente gli interessi — in termini giuridici, naturalmente — del proprio assistito. E se ciò non avviene, il giudice istruttore segnalerà al Consiglio dell'Ordine - che è l'organo più idoneo ad adottare misure nei confronti dell'avvocato — eventuali negligenze e incuria nell'attività della difesa.

Ripeto che le mie osservazioni sono di carattere generale; altre ne farò quando discuteremo il provvedimento articolo per articolo. È auspicabile che molti di questi siano soppressi o modificati; di ciò nessuno si dorrà, neppure il Governo, il cui merito è

di averci consentito di affrontare concretamente un problema — la cui soluzione è ormai attesa da tanti anni — secondo i dettami della Costituzione, che finora erano rimasti non dico ignorati, ma quanto meno inosservati da parte delle autorità.

MANNIRONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse ciò che sto per dichiarare sarà un po' diverso, non voglio dire in contrasto, con quello che hanno affermato gli altri colleghi intervenuti in questa importante discussione. Anzitutto, preciso di non essere affatto allarmato dalla impostazione del disegno di legge in esame, perchè è vero che esso può essere accusato di macchinosità, di complessità, specialmente per certe misure relative alla valutazione della non abbienza, del fumus boni juris della causa che si vuole iniziare; è vero che può esserci un eccesso di zelo nell'esercizio del controllo dell'attività dell'avvocato incaricato della difesa da esso previsto; però, nell'insieme mi pare che il provvedimento possa andare, salvo quelle modifiche, quegli emendamenti che riterranno di apportare. Sotto questo aspetto, sono d'accordo col collega De Matteis quando sostiene che non c'è bisogno di rinviare il disegno di legge al Ministero perchè si perderebbe più tempo e perchè nulla vieta che il provvedimento possa essere emendato qui, secondo i criteri, i principi e le considerazioni che la maggioranza della Commissione ritenesse di dover attuare.

Non credo poi, nè vorrei essere io a farlo, che sia il caso di mettere in stato di accusa le varie leggi sul gratuito patrocinio. Se i poveri finora non sono stati sufficientemente difesi e non sono tuttora sufficientemente tutelati nei loro diritti, la colpa non è della legge sul gratuito patrocinio, ma della crisi giudiziaria, perchè quando un non abbiente accampa delle pretese e rivendica dei diritti rivolgendosi all'autorità giudiziaria perchè siano tutelati e si vede che la causa che si instaura dura 4, 5 o anche 6 anni, allora sì che siamo nel campo della denegata giustizia, questa sì è veramente la rappresaglia più grave, la condizione di inferiorità più evidente nella quale viene posto colui

che è dovuto ricorrere al gratuito patrocinio. Quindi, io non credo che la colpa sia proprio delle leggi, perchè ho dei ricordi che sono nostalgici: io stesso ho sostenuto delle cause di gratuito patrocinio, senza alcun allettamento di compenso, ma sempre con passione e come ho fatto io hanno fatto tanti miei colleghi nel tribunale dove esercitavo la professione: con assoluto disinteresse, per amore di giustizia, per intervenire nella difesa di un non abbiente i cui diritti venivano misconosciuti e conculcati, per amore della professione, proprio per passione professionale. Quindi, quella legge, per quanto potesse avere delle imperfezioni, ha sempre funzionato ed ha costituito uno strumento adeguato per la difesa del popolo. Ripeto: la gravità della situazione, anche nella difesa degli interessi dei poveri, sta nella disfunzione della giustizia, della quale ci stiamo da tempo preoccupando senza, ahime! essere ancora stati capaci di trovare una via d'uscita, di individuare lo strumento più idoneo o più celere che valga almeno a far migliorare la situazione.

Fatta questa premessa, aggiungo subito che mi rendo conto della necessità di dare attuazione all'articolo 24 della Costituzione e quindi dell'esigenza che la nuova legge sia esaminata dal Parlamento, quanto meno per riaffermare i due concetti fondamentali di una idonea difesa per il non abbiente e del compenso, su fondi dello Stato, per i difensori dei non abbienti.

Sono d'accordo sulle linee generali delle critiche che sono state mosse al disegno di legge; anch'io penso che esso debba essere ritoccato, snellito, reso più agile, ma non vorrei che si arrivasse a certi eccessi, ai quali mi pare abbiano accennato alcuni colleghi. Certo, l'articolo 24 della Costituzione impone e riconosce un certo diritto soggettivo pubblico (lo ricordava ieri insistentemente il senatore Maris ed è affermato nella relazione) al non abbiente di essere difeso. Però, la Costituzione non sostiene essere sufficiente che la condizione di non abbienza sia affermata dall'interessato. Questo è il punto. La Costituzione, nel testo del suo articolo 24, afferma che queste condizioni devono essere tutelate e realizzate attraverso istituti particolari; cioè presuppone che sia varata una legge, la quale è quella che stiamo adesso esaminando. Ebbene, io ritengo che osservare le condizioni richieste dalla Costituzione non significhi contestare e negare il principio della difesa per il non abbiente. Credo che sia necessario accertare in qualche modo la condizione di non abbienza e ad un certo punto il fumus boni juris della causa che il non abbiente vuole iniziare. Accetto anch'io il principio che bisogna mettere il non abbiente in condizione di essere difeso nella forma più larga e più semplice. Però, guardiamo anche il rovescio della medaglia: non dimentichiamoci che ci sono dei colleghi che non sanno fare il loro dovere, che vanno magari alla caccia di questi incarichi senza preoccuparsi molto dell'eventuale buon esito finale della causa. Come non possiamo dimenticare che ci sono degli speculatori dell'istituto della non abbienza, cioè gente che ritiene di poter avere uno strumento molto facile per iniziare una causa, anche se non è molto convinta del suo esito favorevole. Per ovviare a questi inconvenienti, per sfuggire a questi pericoli che indubbiamente sussistono nella realtà della vita professionale — e chi esercita la professione d'avvocato lo sa credo che un minimo di accertamento debba essere fatto. Ci si è lamentati che debba esistere una Commissione incaricata di controllare e accertare lo stato della non abbienza. Credo che ciò non costituisca ostacolo insuperabile, che non sia una di quelle formalità burocratiche che appesantiscono e intralciano. Un minimo di garanzia lo dobbiamo avere e lo abbiamo soprattutto dal fatto che la Commissione è costituita prevalentemente da magistrati. In questi ultimi dobbiamo avere fiducia. Spesse volte quando ci fa comodo ne esaltiamo l'indipendenza, lo spirito di giustizia, la serenità e l'obbiettività; quando ci sembra che questa tesi e questi principi non ci facciano comodo, allora diciamo di non fidarci completamente del loro operato. Io penso che gli strumenti di cui disponiamo oggi (registri catastali, elenchi dei contribuenti per l'imposta di ricchezza mobile e per la comple-

5ª SEDUTA (20 febbraio 1969)

mentare, informazioni spicciole che possono essere assunte da organi della finanza, dei carabinieri o della polizia) per accertare la non abbienza sono sufficienti. Il procedimento è abbastanza semplice, e non può costituire un ostacolo quando la legge viene applicata sul serio, quando, cioè, ci sono commissari che si occupano e si preoccupano di quella serenità di giudizio che è presupposto di tutti gli operatori della giustizia.

Lo stesso vorrei dire per quel che concerne l'accertamento del *fumus boni juris*. Ci sono dei magistrati, del tutto oggettivi, il cui parere non può pregiudicare il giudizio finale di merito che sarà dato dal magistrato competente adito per la trattazione della causa.

Quindi, mi pare che queste due condizioni siano irrinunciabili, costituiscano il minimo di garanzia che deve essere chiesto per l'accertamento della serietà della causa che deve essere iniziata. Io non crdo che sia possibile realizzare la proposta, mi pare del collega Follieri, che ci deve essere un presupposto juris tantum a favore dei lavoratori e dei coltivatori diretti: ritengo, infatti, che non si tratti di un sistema che offra garanzia assoluta, perchè i guai verranno allorchè la controparte, in sede di giudizio (come ha sostenuto il collega De Matteis)...

M A R I S . La notte ha portato vera mente consiglio, perchè ieri il senatore Mannironi non era così favorevole al disegno di legge.

M A N N I R O N I . Non dico che il provvedimento debba essere accettato *in toto*, mettendoci soltanto lo spolverino; anzi, ho premesso che esso può valere come intelaiatura.

M A R I S . Sarebbe meglio allora che diceste di che cosa lo dobbiamo sfrondare.

MANNIRONI. Quando arriveremo all'esame degli articoli lo faremo; adesso stiamo facendo la discussione generale e, quindi, esprimiamo concetti di carattere generale.

Dicevo della proposta fatta poc'anzi dal senatore De Matteis, pressappoco uguale a quella del senatore Follieri, anche se il collega De Matteis è andato un po' oltre, nel senso che l'interessato dovrebbe poter fare la dichiarazione di non abbienza, con ciò beneficiando delle provvidenze della legge, salvo poi a tener conto di ciò che avverrà nel corso del giudizio. Ritengo che si tratti di un'illusione, perchè tutta la macchinosità degli accertamenti previsti ora dalla legge non dipende dal fatto che i medesimi debbono essere fatti prima dell'inizio della causa; se si stabilirà che essi vengono fatti dopo, durante il giudizio, la lamentata macchinosità ritornerà alla ribalta. Quando la controparte ha il diritto di avvalersi di ogni legittimo mezzo per contrastare la domanda avversaria, sicuramente essa ricorrerà al mezzo di contestare la posizione di non abbiente deldell'attore o della controparte che se ne avvantaggiasse. Quindi, quello che si vuol evitare prima sicuramente non si potrà evitare dopo. Ecco perchè non accedo a questa proposta.

FOLLIERI. L'articolo 22 del disegno di legge è illuminante come regola di carattere generale.

MANNIRONI. Esatto: salvo a studiare la strutturazione del sistema della ammissione alla difesa gratuita dello Stato per il non abbiente, il principio mi pare debba essere assolutamente salvaguardato. Ne abbiamo tutti interesse. Preoccupiamoci tra l'altro anche della situazione dei nostri colleghi avvocati che lavorano con serietà, per la eventuale facilità con la quale si può essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio (continuiamo a chiamarlo così, tanto per intenderci); perchè se ad essi si dovessero sottrarre molte cause, anche importanti, indubbiamente ne risulterebbero danneggiati sia dal punto di vista economico che della dignità professionale.

Fatte queste affermazioni che attengono alla sostanza, ritengo che molte altre proposte qui avanzate siano meritevoli di essere prese in considerazione e approvate. Per esempio, si potrebbe considerare ccessiva la limitazione della libertà del non abbiente

nella scelta del difensore. Sono d'accordo nel riconoscere che questo è eccessivo; e, nel momento in cui esamineremo quell'articolo, vedremo come la possibilità di scelta possa essere ampliata a favore del non abbiente che voglia avvalersi del beneficio previsto dalla legge.

Allo stesso modo sono convinto che il sistema introdotto per le tariffe professionali non sia da approvare. Sono anch'io d'accordo, infatti, con quanto osservato stamani dal senatore De Matteis e ieri da altri colleghi: non esiste una ragione per la quale l'avvocato che tuteli gli interessi di un non abbiente debba avere una retribuzione diversa da quella spettante all'avvocato liberamente scelto.

Mi rendo conto delle difficoltà, cui può andare incontro il Governo, il quale ha fatto una previsione di spesa, nell'apposito capitolo di bilancio per il 1969, di lire 500 milioni. Può darsi che tali fondi non siano sufficienti e che si debba ricorrere ad un'integrazione; ma per l'amministrazione della giustizia non si può lesinare il centesimo. Si tratta di un discorso che abbiamo fatto per altri settori — strutture, attrezzature edilizie, compensi - e che a maggior ragione va ripetuto in questo caso. Anche qui, infatti, parliamo di operatori: operatori della giustizia, che prestano la loro opera e debbono essere retribuiti alla stessa stregua degli altri avvocati; e ciò soprattutto se vogliamo che questi incaricati d'ufficio della difesa del non abbiente compiano interamente il proprio dovere, così come deve essere compiuto, senza che a taluni di loro sia offerto il pretesto - o, se preferite, il motivo — per trascurarlo o per non impegnarsi seriamente, approfonditamente, come è necessario per la tutela degli interessi del patrocinato.

Ieri il collega Galante Garrone ha posto un'altra questione che, sotto il profilo teorico, è importante e meriterebbe di essere studiata ed approfondita, ma per la quale non vedo la soluzione pratica: quella, cioè, dell'ammissione al gratuito patrocinio per quanto concerne gli affari stragiudiziari e le consulenze. Ritengo che si tratterà di una soluzione molto difficile da trovare, perchè

prima che il non abbiente riesca ad avere il riconoscimento del diritto all'assistenza gratuita probabilmente la necessità della consulenza verrà a sfumare e questa non sarebbe più opportuna nè tempestiva. È da tale punto di vista che ritengo il suddetto principio non accoglibile nè realizzabile attraverso un articolo aggiuntivo. Se qualche collega o lo stesso rappresentante del Governo riuscissero ad ovviare all'inconveniente di carattere pratico che intravvedo, tanto di guadagnato: non faccio questioni di principio, ripeto, e non sono a priori contrario a qualunque proposta, rifletto solo a fini pratici in quanto non vedo la possibilità di un adempimento sufficientemente rapido per pratiche del genere.

Trovo molto giusta l'estensione, prevista dal provvedimento, della difesa di Stato per l'imputato nei giudizi penali. Nella vecchia legge vi era una norma che autorizzava il difensore ad esigere il pagamento della parcella quando il difeso d'ufficio era un « beato possidente »; però nel provvedimento il principio è affermato con maggiore precisione e si danno quindi maggiori garanzie, poichè può essere assicurato il compenso, sempre secondo le tariffe normali, anche a favore del difensore che viene nominato d'ufficio ad esercitare per il non abbiente il suo altissimo ministero.

Vorrei dire qualcosa anche in tema di revoca dal mandato conferito al difensore. Mi sembra che qualcuno dei colleghi intervenuti abbia giudicato eccessiva la facoltà di intervento nell'esercizio dell'ufficio di difensore da parte di qualche professionista. Io credo che il principio della revoca, così come stabilito nella legge precedente, debba essere mantenuto, poichè rappresenta la migliore garanzia per i non abbienti.

MARIS. Lei ignora completamente tutte le pagine che sono state scritte sull'argomento.

MANNIRONI. Ammiro ed apprezzo lei perchè le conosce meglio di me. Mi lasci però esprimere in assoluta libertà ed autonomia di pensiero la mia opinione. Non siamo abituati ad aderire a tutto ciò che si

5ª Seduta (20 febbraio 1969)

scrive da parte della dottrina e della giurisprudenza: ciascuno di noi è talmente libero da poter contrastare certi insegnamenti contenuti nei sacri testi della dottrina o della cassazione,

Sostengo quindi che la facoltà di controllo deve essere mantenuta. La si potrà modificare, la si potrà attenuare, ma credo indispensabile conservare il principio perchè. ripeto, è la migliore garanzia che possiamo offrire al non abbiente. Purtroppo noi avvocati dobbiamo ammettere che nella categoria esistono anche degli elementi per i quali una piena fiducia sarebbe imprudente: tutti i giorni io vedo esprimere motivi di sospetto sull'attività di certi professionisti, soprattutto nelle grandi città e, pur non essendo facilmente portato a credere a determinate affermazioni ed accuse (infatti non dimentico mai di essere avvocato e. prima di accettare per vero e certo quanto sento, ho bisogno di accertare la consistenza dei fatti che mi vengono denunciati) debbo purtroppo riconoscere che tali giudizi molte volte rispondono a verità. Quindi, per certi esempi — lasciatemelo dire — anche di disonestà cui assistiamo, è giusto che esista un'autorità in grado di intervenire, la quale abbia gli strumenti per revocare un mandato a suo tempo conferito per la difesa di un non abbiente.

I suddetti argomenti, particolarmente importanti, a mio avviso, dal punto di vista dell'esame di merito del disegno di legge, ho ritenuto di dover trattare; salvo aggiungere - come ognuno di noi potrà fare ulteriori considerazioni durante la discussione dei singoli articoli. Sarà infatti in quella fase che il nostro lavoro potrà dare il maggior rendimento al fine di elaborare delle norme che siano in aderenza piena col dettato costituzionale e costituiscano uno strumento che possa effettivamente assicurare ai non abbienti la possibilità di essere difesi a tutti i livelli e gradi di giurisdizione e con la maggior facilità possibile; questo, naturalmente, ferme restando certe garanzie, non solo negli interessi dei non abbienti ma anche negli interessi dello Stato, della legge e della professione.

TROPEANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, chiedo che dopo l'ampio dibattito svoltosi sul disegno di legge sia difficile per ciascuno di noi aggiungere elementi di eccessiva novità. Purtuttavia, proprio la vivacità del dibattito stesso, la passione che tutti gli intervenuti hanno messo nelle loro osservazioni critiche e nell'additare la possibilità di apportare modificazioni sostanziali al disegno di legge mi suggeriscono alcune considerazioni non solo di carattere generale, ma addirittura preliminari.

Non v'è dubbio che attraverso il provvedimento si è inteso ottemperare ad un disposto dell'articolo 24 della Corte costituzionale. Credo però che l'esame del disegno di legge ci dica ancora una volta come ci si avvii quasi sempre verso un'impostazione burocratica e tecnica dei diversi problemi che prendiamo in esame; e non v'è dubbio che voler attuare il principio costituzionale significa tener conto anche della situazione nuova nella quale la suddetta attuazione deve avvenire, significa tener conto della moderna organizzazione della società italiana, e, soprattutto, dell'esigenza di affermare il principio della prevalenza assoluta, decisiva, definitiva, del potere politico su quello burocratico.

Purtroppo, dal punto di vista tecnico, gli stessi organi di governo quando debbono pervenire alla stesura di alcuni disegni di legge — anzi di quasi tutti — si affidano ai tradizionali burocrati dei nostri Ministeri, a funzionari che sono arroccati su posizioni conservatrici e tradizionaliste e che quindi molto spesso deformano le stesse indicazioni provenienti dal potere politico elaborando disegni di legge che in effetti snaturano il fine propostosi dallo stesso potere politico.

Ora noi dobbiamo evidentemente cercare di porre freno a tale tendenza perchè altrimenti — lo abbiamo ripetuto anche in altre occasioni — avviene che anche i propositi espressi dalla stessa maggioranza in più occasioni vengano ad essere smentiti nella pratica attività legislativa, e ciò proprio a causa di questa specie di predominio che ancora esercita la burocrazia ministeriale.

Il disegno di legge presenta tutti questi difetti; il primo esame di esso ha suscitato allarme in tutti i componenti della Commissione e fino a questo momento mi sembra che tutti i commissari, nessuno escluso, abbiano avvertito l'esigenza di modificare il testo che ci è stato presentato: anche il collega Mannironi, pur condividendo in linea di massima l'impostazione generale del provvedimento, ha mosso critiche di rilievo, a mio giudizio apprezzabili, che nel complesso tendono a modificarlo, e lo stesso relatore ha improntato la sua esposizione a un tono altamente critico.

Quindi, se queste sono le risultanze del dibattito che si è svolto, dobbiamo indubbiamente riconoscere che le proposte definite come sovversive — formulate da alcuni colleghi trovano una loro spiegazione. Io credo che, in primo luogo, dobbiamo riconoscere la necessità della creazione di un rapporto diverso tra Stato e cittadino: e per fare questo è necessario evidentemente porre al bando quella diffidenza verso i singoli, che ispira una serie di proposte di legge. Sembra che lo Stato, attraverso la propria organizzazione burocratica, si preoccupi di ricercare, anche dove non ci sono. delle disonestà, delle incongruenze, quasi per creare una barriera tra uno Stato astratto e lontano e il cittadino. Mi pare che, se non partiamo dalla necessità di creare questo rapporto fiduciario tra Stato e cittadino, veniamo meno alla necessità di cogliere lo spirito repubblicano della nostra so-

Non si possono cogliere, si tratti di una categoria professionale o di una categoria di lavoratori, solo i pregiudizi e gli elementi di disonestà, che possono verificarsi in via del tutto eccezionale, per creare una barriera tra lo stesso Parlamento e i cittadini, quasi che il compito nostro fosse quello dei gendarmi e cioè quello di ricercare la predisposizione alla disonestà, alle cattive azioni ed alle violazioni della legge. Dobbiamo bandire assolutamente dai nostri animi questa concezione dei rapporti tra lo Stato e i cittadini, perchè si oppone alla realizzazione di una legislazione moderna.

C O P P O L A. Questo è un principio che dovremmo generalizzare in tutti i casi e per tutte le categorie. Questi rilievi critici sono intonati anche al tono di diffidenza di altre disposizioni di legge, a proposito della magistratura ad esempio.

TROPEANO. Nei confronti della magistratura e precisamente nei confronti degli alti gradi della magistratura della Cassazione, mi pare che nel corso di un dibattito tenuto in Aula sia stata presa una chiara posizione; si è constatato, infatti, che certi magistrati sono arroccati su posizioni tali da rendere impossibile, spesse volte, il rinnovamento e l'attuazione delle nostre leggi.

Dette queste cose, non vi è dubbio che il disegno di legge, così come è stato presentato, non risponde alle esigenze che vogliamo realizzare. Consentitemi di dire, inoltre, che esso arriva, ancora una volta, tardivamente, perchè, anche nel nostro Paese, il concetto di povertà è stato da tempo superato. Questa esigenza era stata avvertita, a proposito di determinate controversie, da diversi Istituti e organi che faranno parte delle Commissioni costituite a norma della detta legge. E d'altra parte credo che nessuno di noi possa ignorare il fatto che in tutte le azioni, in tutte le attività, quando ci si è voluti rifare al concetto di non abbienza non si è più tenuto conto dei requisiti che fino a ieri si richiedevano per determinare la povertà dei cittadini. Si è tenuto conto e si tiene conto innanzitutto delle esigenze che si esprimono da parte dei cittadini che si rivolgono alla giustizia per ottenere il patrocinio gratuito.

Tuttavia ad una regolamentazione dovevamo pervenire; quindi ritengo che l'iniziativa governativa sia stata opportuna, quanto meno perchè a conclusione di questo dibattito potrebbe venir fuori una regolamentazione del tutto diversa da quella che è stata proposta in questo disegno di legge il quale, tuttavia, ci ha offerto la possibilità di apportare miglioramenti in questo campo.

Innanzi tutto credo che dobbiamo accogliere gran parte dei rilievi che sono stati fatti a proposito dello snellimento della procedura. Non si può per ciascun piccolo pro-

5ª SEDUTA (20 febbraio 1969)

blema che si presenta andare alla ricerca di una formulazione macchinosa, ritenendo, a volte, che la legge vale di più se è più lunga e compendiosa. Dobbiamo cercare di cogliere gli aspetti più essenziali del problema, così da soddisfare tutte le esigenze nel modo più semplice possibile.

In sintesi credo che il concetto di non abbiente possa essere determinato dal disegno di legge in maniera certa e definitiva, affermando che, nell'attuale posizione, siano non abbienti i cittadini che abbiano un reddito complessivo familiare non superiore a due milioni detratte le tasse, i contributi, i canoni previdenziali e assistenziali. Così facendo determiniamo un criterio unico, valido per tutti i cittadini, stabiliamo la non abbienza del cittadino in modo certo e senza affidare tale concetto alla discrezionalità di alcuna autorità.

Per quanto riguarda, poi, l'accertamento dei requisiti, proprio per quello che dicevo poco fa, penso che dobbiamo rifarci a quel rapporto di fiducia tra cittadino e Stato che anche in questo caso si rivela necessario instaurare. Nel momento in cui è affermato questo nuovo diritto del cittadino non possiamo frapporre pastoie all'esercizio del diritto stesso. Mi pare dunque, che la proposta di considerare questo diritto come diritto perfetto nel senso che il cittadino possa immediatamente esercitarlo. senza sottoporsi preventivamente al giudizio di alcuna Commissione, sia da prendere in seria considerazione. Una volta affermato il principio, il cittadino può, sotto la sua responsabilità, dichiarare di non avere un reddito superiore ai due milioni. Noi proponiamo che questa dichiarazione sia resa dinanzi al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o a chi per lui; che sia redatta in duplice copia, una delle quali dovrebbe rimanere presso la segreteria dell'Ordine stesso, perchè l'interessato proceda alla scelta del proprio difensore nell'elenco degli avvocati esistenti in quella sede, mentre l'altra dovrebbe essere unita all'istanza che il cittadino rivolge alla cancelleria. Lo ufficio che riceve, unitamente all'atto, questa copia della dichiarazione dovrebbe, poi, provvedere a rimettere all'Intendenza di fi-

nanza le generalità precise di colui il quale ha esercitato il diritto all'assistenza attraverso il patrocinio statale. L'Intendenza di finanza, infine, invierà le proprie informazioni agli uffici che avevano trasmesso i dati. dichiarando se le indicazioni sono o non sono rispondenti al vero. Ora anche se si verifichi questo secondo caso, malgrado lo esercizio del diritto di assistenza abbia già iniziato il suo corso, lo Stato ha la possibilità e i mezzi per recuperare le somme eventualmente anticipate per la parte già maturata nell'esercizio del detto diritto. Ritengo, però ,che la ricerca di formule nuove per assicurare allo Stato il recupero di queste somme è una nicerca lunga. Accogliamo, il principio della distrazione delle spese per quanto riguarda la parte avversa, per il resto noi non riteniamo che ci sia bisogno di un regolamento.

In questo modo si eliminerebbero commissioni, sottocommissioni, vigilanze; e verrebbe meno soprattutto quella forma di attuazione del diritto al patrocinio gratuito, che è quasi giurisdizionale, poichè ammette la possibilità della impugnativa da parte di terzi. Questo, infatti, sarebbe assurdo perchè quando affermiamo un diritto attraverso una legge, in osservanza di un dettato costituzionale non possiamo pretendere che un terzo possa contestare la validità dell'esercizio del diritto stesso. In questo modo eviteremo molte incongruenze e soprattutto verremo incontro alle legittime preocupazioni circa l'imposizione ai non abbienti, che si servono del patrocinio statale, dell'obbligo di esporre le ragioni della propria azione e di esporle in modo tale da scoprire le carte della difesa, ancor prima dell'inizio della stessa controversia, nei confronti dell'avversario. Peraltro non capisco quale diritto privato soggettivo dovremmo tutelare attraverso questa regolamentazione quasi giurisdizionale della procedura di ammissione al patrocinio statale dal momento che il diritto della controparte è tutelato dalla legge.

Indipendentemente da tutto ciò, comunque, non credo che far gravare sul cittadino non abbiente l'onere delle spese giudiziarie, modifichi il rapporto dei contendenti

nella controversia. Direi anzi che non lo modifica affatto e che, anzi sotto certi aspetti, l'allargamento del concetto di povertà alla non abbienza pone il cittadino, la controparte abbiente, in una posizione di maggiore garanzia perchè non si troverà più di fronte a chi non offre posibilità alcuna di recupero delle spese nel caso di soccombenza.

In questo caso, allargato il principio, il povero resterà sempre povero — colui, cioè che non ha niente, che non ha la possibilità di pagare nè allo Stato, nè alla controparte — ma il fatto che il non abbiente avrà la difesa gratuita da parte dello Stato non impedirà alla controparte di recuperare le spese alle quali esso sarà condannato. Credo che dobbiamo tenere conto di tutto questo se vogliamo veramente approvare un provvedimento che non solo affermi il diritto del cittadino non abbiente a servirsi del patrocinio statale, ma che lo realizzi nel modo più spedito, al di fuori di ogni forma burocratica.

A questo punto sorge il problema, che è stato già sollevato, della non pretestuosità della lite (questa è l'espressione usata dal Presidente). Ora, io ritengo che anche in materia sia necessario esprimere lo stesso piudizio che esprimevamo per quanto riguarda la diffidenza che si ha nei confronti dei cittadini io non credo cioè che oggi vi siano tanti cittadini che vogliano intentare liti pretestuose. Anche in questo campo ovviamente ci potremo trovare di fronte alla eccezione, al caso limite: esso rapresenterà però forse l'1 per diecimila dei cittadini italiani che ancora mantengono una mentalità del genere.

A mio giudizio, comunque non nossiamo partire dalla ricerca di questa mosca cocchiera per generalizzare il caso e per arrivare all'affermazione dell'esigenza di una ricerca della pretestuosità o meno della lite prima di autorizzare l'esercizio della difesa attraverso il patrocinio gratuito. Io ritengo infatti che proprio nel regime nuovo di quei rapporti fiduciari da creare tra Stato e cittadino non possono più trovare posto affermazioni di questo tipo.

Sono queste, in fondo, le considerazioni che volevo fare sul disegno di legge in esame. Non mi soffermo sui particolari, perchè noi abbiamo già quasi completato l'elaborazione di una serie di emendamenti e di nuovi articoli, e quindi ci ripromettiamo di ritornare sull'argomento, per quanto riguarda gli aspetti particolari, nel corso dell'esame dei singoli articoli.

B A R D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, indubbiamente il presente disegno di legge ha una grande importanza perchè viene ad attuare la norma della Carta costituzionale che mira ad assicurare la possibilità della difesa a tutti i cittadini e, quindi, anche a coloro i quali non abbiano i mezzi per provedervi.

Io vorrei prescindere dagli argomenti particolari che sono stati prospettati, soffermandomi unicamente sulle linee principali del provvedimento; e dirò subito che non mi pare che il provvedimento stesso, pur essendo migliorativo ed anche estensivo rispetto alla disciplina della vecchia legge sul gratuito patrocinio possa dirsi innovativo rispetto a quest'ultimo.

In sostanza, l'ammissione al patrocinio statale viene subordinata a due requisiti: uno di carattere soggettivo, cioè la non abbienza di chi chiede il patrocinio e l'altro di carattere oggettivo, cioè la fondatezza della causa e l'effettivo interesse a promuoverla. Io mi occuperò prima di tutto di questo secondo criterio, cioè del criterio oggettivo, per dire subito che ho delle grosse perplessità sull'opportunità di mantenere in piedi questo principio, ovvero in altri termini la necessità di una valutazione preventiva sulla non pretestuosità della lite, o, come dice il disegno di legge stesso, sulla probabilità dell'esito favorevole della lite.

Come è stato già osservato poc'anzi dal senatore Tropeano, bisogna partire da una premessa esplicativa. Alla fine di ogni giudizio civile vi sarà sempre una parte vincitrice ed una parte soccombente, perchè il giudizio civile stesso non può mai chiudersi con una pronuncia dubitativa: non per questo si può dire che la parte che ha resistito in tale giudizio civile o la parte che lo ha iniziato abbiano voluto una lite pretestuosa dato che, nella maggior parte dei casi,

5<sup>a</sup> Seduta (20 febbraio 1969)

indubbiamente vi sono delle ragioni *pro* e delle ragioni contro determinate tesi che si sostengono in quel giudizio; effettivamente il caso di giudizio temerario resta un caso eccezionale, resta cioè un caso limitato rispetto alla generalità dei giudizi.

Questa premessa è necessaria per comprendere lo spirito che mi anima nel dire che mi sembra inopportuno sostenere la necessità di questa valutazione preliminare.

In sostanza, quali sono i motivi che, secondo il disegno di legge, rendono necessaria questa valutazione? Sono due particolarmente: in primo luogo si vuole evitare — è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge stesso — il sorgere di giudizi temerari e in secondo luogo si vuole garantire la parte non abbiente, che non potrebbe vedere soddisfatte le proprie ragioni in caso di esito vittorioso del giudizio per mancanza di garanzia patrimoniale della parte soccombente non abbiente.

Ora, indubbiamente questi motivi esistono, ma io credo ancora che essi non siano prevalenti, non possano ritenersi prevalenti su altri motivi di maggior importanza che sconsigliano invece la valutazione del fumus boni juris. In sostanza la valutazione che si prevede è — come si riconosce — un controllo molto sommario del merito, un controllo quindi non valido a stabilire sufficientemente e preliminarmente la fondatezza della domanda; è un controllo pertanto che sfugge ad un esame obiettivo della vicenda processuale. D'altra parte, se si volesse rendere questo controllo meno sommario, si incorrerebbe nell'inconveniente già da altri lamentato di mettere la parte in condizione di anticipare certi elementi probatori di giudizio, che invece molte volte appare opportuno non anticipare appunto per l'esito migliore del giudizio stesso.

Un altro inconveniente gravisimo nel quale si incorrerebbe è il seguente: si potrebbe creare un contrasto tra due parti, attore e convenuto, entrambi non abbienti per cui, una volta riconosciuta la fondatezza della domanda dell'attore, automaticamente si dovrebbe riconoscere la pretestuosità della difesa del convenuto e quindi si verrebbe a privare questo cittadino non abbiente, questo convenuto, della possibilità di esercitare il suo diritto.

Si determinerebbe, inoltre, un altro inconveniente: la difficoltà di ricorrere ad un legale, cui la parte non abbiente teoricamente non ha la posibilità di corrispondere il pagamento di un onorario e che dovrebbe redigere un ricorso, indicando i motivi precisi e le ragioni specifiche che inducono la parte a chiedere questo beneficio; e ciò anche se si è cercato di sopperire a tale inconveniente con la riconosciuta possibilità di rivolgersi al cancelliere della pretura del luogo di residenza per far raccogliere queste dichiarazioni; ma in tal caso non sappiamo con quanta validità e con quante possibilità di accoglimento questo ricorso potrebbe essere formulato.

Cosicchè, onorevoli colleghi, a me sembra che i motivi contrari siano prevalenti su quei motivi favorevoli che spingono il proponente del disegno di legge a sostenere la validità di questo principio. D'altra parte, io ritengo che sarebbe possibile - nel caso che si accogliesse tale principio — stabilire anche un mezzo per riaffermare una remora per il litigante in malafede: si potrebbe cioè prevedere nel disegno di legge stesso il diritto o la facoltà da parte dello Stato di richiedere il rimborso del pagamento delle spese di difesa anticipate nel caso in cui la lite si fosse dimostrata veramente pretestuosa, non nel caso in cui la lite avesse avuto esito sfavorevole; diverso infatti è il concetto della pretestuosità dal concetto della lite che si perde per altri motivi.

D'altra parte, la preoccupazione che la parte abbiente non sia tutelata per mancanza di garanzia patrimoniale da parte del soccombente io credo che sia molto relativa e, comunque, non tale da far modificare quella che è l'essenza del principio; e questo perchè, in sostanza, la parte abbiente vincitrice ha la possibilità di ottenere il rimborso delle spese ai danni della parte non abbiente. Si è già chiarito infatti che il non abbiente non è soltanto il povero, cioè colui che non possiede nulla, ma anche colui il quale possiede una certa so stanza sulla quale la parte vittoriosa può

teoricamente risarcirsi per il rimborso delle spese.

E vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'impressione che si ha leggendo il presente disegno di legge e particolarmente la parte relativa al fumus boni juris. Si ha l'impressione che la valutazione che si richiede venga affermata più che altro come un fatto formale ed un fatto veramente burocratico. In proposito, faccio un esempio: nei giudizi penali la valutazione del fumus boni juris non è prevista per l'imputato e per il responsabile civile, mentre per la parte civile (cioè per la parte che intende costituirsi parte civile e quindi intende esercitare una azione civile che viene ad inserirsi nel processo penale) tale valutazione è prevista ed affidata al giudice che procede al giudizio. Ora, onorevoli colleghi, io mi chiedo: se vi è un cittadino, imputato di un certo reato (omicidio, furto, eccetera) che ha prodotto un danno ad una controparte, che bisogno c'è dell'accertamento del fumus boni juris da parte della persona offesa da quel reato, cioè di colui che ha ricevuto un danno, quando dalla stessa contestazione risulta l'esistenza di quel determinato reato per cui si procede e per il quale il pubblico ministero ha ritenuto di iniziare l'azione penale? La parte lesa non abbiente, per potere esercitare il suo diritto, viene messa nella condizione di dover chiedere al giudice la valutazione della sussistenza del fumus boni juris: cioè il disegno di legge prevede che per l'azione civile nel processo penale è necessario che il magistrato faccia questo accertamento.

FOLLIERI. Questo serve per consentire alla parte civile di esercitare una azione civile nel procedimento penale.

BARDI. Ma c'è fatto più evidente di un processo penale che viene iniziato dal pubblico ministero a carico di un imputato che risponde di un reato a danno di un'altra parte? Non si può, quindi, non accusare tutto ciò di burocraticismo, perchè si tratta, ovviamente, di un fatto di mera formalità.

Onorevoli colleghi, questo è quanto volevo dire, a prescindere dalla questione di legittimità costituzionale, che effettivamente potrebbe scaturire da una tale disposizione. Secondo quanto previsto nel disegno di legge, tale valutazione infatti sarebbe affidata ad un organo amministrativo, cioè ad una commissione formata da magistrati, da avvocati e da altri cittadini, e quindi ad una commissione che non è un organo giurisdizionale ma amministrativo. E ciò, secondo un orientamento dottrinario, potrebbe anche inficiare di illegittimità costituzionale questa disposizione che non prevede un controllo del giudice, ma affida unicamente ad una commissione di natura amministrativa la valutazione di questo requisito.

C O P P O L A . Il senatore Tropeano ha sostenuto che si tratta di un organo giudiziario o para-giudiziario.

M A R I S . Ma riferendosi alla sua struttura e non alla sostanza!

BARDI. Vorrei ora passare al secondo requisito, cioè al requisito soggettivo della non abbienza.

Al riguardo devo subito dire, onorevoli colleghi, che il disegno di legge su questo punto è poco chiaro: è poco chiaro, cioè, nella indicazione delle condizione che devono poter far considerare il cittadino come non abbiente: o meglio, come si afferma nella relazione, il provvedimento lascia ampio margine alla discrezionalità dell'organo che deve accertare questo requisito. L'accertamento del requisito della non abbienza si mette in relazione anche al valore della causa, al valore della lite che si deve portare avanti e quindi si lascia, come è bene intuibile, larghissimo margine di discrezionalità nell'accertamento della non abbienza.

Ora a me sembra che sia necessario, invece, stabilire elementi di maggiore obiettività, che devono essere predeterminati in anticipo sulla base — come da qualcuno è stato detto — del reddito che gode il soggetto che chiede l'ammissione al beneficio, o sulla base anche di qualche altro elemento. Ma deve trattarsi, comunque, di elementi predeterminati ed oggettivi che non lascino questo spazio ampissimo di di-

screzionalità nell'accertamento di tale requisito. Ed è possibile inoltre, onorevoli colleghi, rendere più facile e più snello il procedimento, evitando per l'accertamento di questo requisito il ricorso alle varie commissioni e sottocommissioni ed affidando, invece, il giudizio e la valutazione sulla sua esistenza al giudice stesso della causa, cioè al giudice che deve decidere il giudizio. Voi mi chiederete in che modo. Personalmente penso che il modo potrebbe essere molto semplice: l'avvocato che sia stato scelto dalla parte non abbiente (e sul modo della scelta si potrà poi ritornare quando si esamineranno i singoli articoli; per ora resta acquisito che alla parte non abbiente è riconosciuto il diritto di un scelta autonoma, sia pure nell'ambito di un elenco che viene approntato) può iniziare gli atti; il non abbiente potrebbe chiedere l'ammissione al patrocinio statale, ed il patrocinante potrebbe eventualmente esibire documenti probatori dello stato di non abbienza del suo assistito; il giudice della causa procederebbe a sua volta agli accertamenti, anche di ufficio, tramite l'Intendenza di finanza per ammettere od escludere l'attore o il convenuto dal beneficio richiesto. Questo modo di procedere, a mio avviso, sarebbe estremamente semplice e varrebbe anche ad assicurare quel controllo giurisdizionale di cui parlavo poc'anzi, perchè sarebbe il giudice e non la commissione a stabilire la sussistenza o meno di questo requisito. Nel caso di esclusione, poi, la parte potrebbe continuare il giudizio a sue spese, regolarizzando naturalmente gli atti già iniziati col beneficio di quelle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Si verrebbe a stabilire in questa maniera, onorevoli colleghi, a mio modesto parere, automaticamente anche una remora all'inizio del giudizio; cioè un avvocato che deve esaminare il caso, prima di redigere un atto di citazione, avrà indubbiamente interesse ad accertare che questo stato di non abbienza del suo assistito effettivamente sussiste, perchè, diversamente, potrebbe coirere il rischio di vederlo escluso da questo beneficio dal giudice della causa, e quindi di farlo trovare poi nella necessità di sceigliere tra il continuare la causa a sue spese

o abbandonarla. Si verrebbe in questa mamiera a creare un vero e proprio controllo giurisdizionale, evitando tutta la parte formale e burocratica di un ricorso alle commissioni per l'accertamento di un requisito che, se basato soprattutto sull'esistenza di elementi predeterminati ed obiettivi, non dovrebbe richiedere l'esame preliminare delle commissioni. Si verrebbe in questo modo anche a sancire una sostanziale equiparazione fra il giudizio penale e quello civile, almeno per quanto riguarda l'esigenza di immediatezza e di rapidità.

Leggo infatti nella relazione che accompagna il provvedimento che per il giudizio penale si sottolinea questa esigenza dell'immediatezza e della rapidità e si arriva a certe conclusioni, mentre per il giudizio civile non si dice nulla di analogo; come se, onorevoli colleghi, anche nei giudizi civili non vi fossero molte volte interessi urgenti, specialmente nelle controversie di lavoro, di vedere realizzato nel più breve tempo possibile il riconoscimento del proprio diritto.

Nel giudizio penale, per il quale, come abbiamo detto, non è prevista alcuna valutazione del fumus boni juris, la valutazione della non abbienza scaturisce dalla dichiarazione che l'interessato rende al giudice ed al pubblico ministero, oltre che dalla successiva esibizione di documenti. In tale giudizio si potrebbe rendere ancora più spedito l'accertamento di tale requisito prevedendo, per esempio, per il certificato di rito che viene richiesto in ogni procedimento penale alle autorità comunali, che nel relativo questionario sia meglio specificata quella voce che oggi già esiste, cioè « condizioni economiche dell'imputato », dalla quale si possa desumere già un fumus relativamente allo stato di non abbienza dell'imputato. Ovviamente dovrà sempre esserci un accertamento successivo da parte del giudice, ma sarebbe opportuno che all'inizio egli si limitasse a recepire la dichiarazione che l'imputato gli rende nel momento dell'interrogatorio.

Ora, non vedo perchè anche nel giudizio civile non si potrebbe seguire analogo criterio, cioè perchè non si debba permettere alla parte, che promuove il giudizio, di rila-

5<sup>a</sup> Seduta (20 febbraio 1969)

sciare una dichiarazione contestuale di non abbienza, affidando al giudice della causa, anche nella prima udienza, l'accertamento della sussistenza di tale requisito. In tal modo il giudice della causa diventa anche il giudice che accerta il requisito della non abbienza del cittadino che chiede giustizia nel procedimento civile.

Queste sono le osservazioni di carattere generale che ho inteso fare. Si può essere d'accordo o in disaccordo su altri elementi anche importanti, ma comunque accessori o secondari, ma è necessario innanzitutto trovare l'accordo su queste due linee principali, cioè sull'accoglimento o meno della valutazione preliminare della non pretestuosità della lite, e sul requisito della non abbienza da affidare alla valutazione di una commissione o, invece, alla valutazione del giudice stesso della causa.

Per quanto riguarda le altre questioni particolari, sulle quali mi riservo di intervenire in prosieguo di discussione, dirò subito che mi sembra degna di attenzione la proposta del collega Galante Garrone sulla possibilità di prevedere il patrocinio statale. anche per l'assistenza stragiudiziale. Ma su questo punto gradirei che il senatore Galante Garrone chiarisse se per assistenza stragiudiziale intende soltanto quella parte quasi preliminare al giudizio civile, ed anche in certo senso - al giudizio penale, o se intende invece tutta la parte di consulenza stragiudiziale vera e propria, perchè in tal caso ovviamente il problema assumerebbe un carattere diverso.

Anche per gli onorari professionali credo che si troverà molto facilmente una soluzione che non sia lesiva della dignità di questi professionisti che, prima ancora che si elimina la figura dell'avvocato del povero, attraverso l'introduzione di questo concetto del compenso inferiore, vengono ad essere riqualificati avvocati dei poveri.

Anche sulla scelta del difensore ritengo che si possa trovare un punto di convergenza, come mi auguro che avvenga anche per quanto riguarda il problema della vigilanza sull'attività professionale svolta dal patrocinante statale, che è altrettanto lesiva del prestigio dei professionisti, nella forma in cui è prevista dal disegno di legge in esame.

PETRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo perchè credo che da parte nostra sia stato espresso un chiaro ed inequivocabile giudizio su questo disegno di legge. Pertanto, non potrò che ribadire alcuni concetti sui quali credo che la Commissione debba raggiungere un accordo, perchè racchiudono una questione di principio.

Tralascio, pertanto, tutte le discussioni che abbiamo fatto su alcuni aspetti importanti relativi all'ammissione al patrocinio e ad altri problemi, aspetti che mi sembrano scontati e che meglio potrano essere trattati in sede di esame dei singoli articoli, qualora a questa tappa dell'*iter* del provvedimento dovessimo effettivamente arrivare.

I punti fondamentali che restano in discussione sono due: la incidenza della situazione economica di chi deve promuovere o subire una lite; la questione del fumus boni juris.

Il disegno di legge afferma, a mio avviso, un principio importante, quando nel capoverso dell'articolo 13 stabilisce che « per non abbienza non si intende nullatenenza ». Questo è già un concetto basilare, in quanto molte volte è capitato di vedere che è sufficiente il possesso di un'abitazione, di una casupola, di un pezzetto di terreno (pur se non ne venga ricavato alcun utile, neppure il necessario per acquistare un po' di sale) per essere considerato abbiente. Quindi, partire da questo criterio significa già un fatto importante. È evidente, comunque, che non può essere accettato quanto è scritto nell'articolo 13 del disegno di legge al nostro esame per la sua macchinosità: occorre il certificato della ricchezza mobile, il certificato della imposta complementare, il parere dell'Intendenza di finanza, eccetera. In particolare il parere dell'Intendenza di finanza comporta una valutazione soggettiva: e del resto dopo che l'Intendenza di finanza avrà formulato questo parere, il Presidente della commissione prevista dal disegno di legge dovrà, a sua volta, chiedere altre informazioni per poter dire se, ad onta di tutti i certificati già esibiti, esiste o meno lo stato di non abbienza.

Tutto ha, quindi, un carattere di discrezionalità, come, del resto, è ribadito nella

5<sup>a</sup> SEDUTA (20 febbraio 1969)

stessa relazione che accompagna il disegno di legge. La discrezionalità, a mio avviso, non può essere assolutamente presa come principio di giustizia costituzionale.

Abbiamo proposto di considerare « non abbiente » chi abbia un reddito inferiore ad una determinata cifra. Mi rendo conto che sulla cifra si può discutere, si può trovare un accordo; ma quello che più preme è di trovare l'accordo sul principio che lo stato di non abbienza deve risultare da una situazione oggettiva, fuori da ogni criterio discrezionale.

D'altra parte, questa non è una novità: abbiamo molti casi nella legislazione italiana. Per esempio, tutti i cittadini che non raggiungono un reddito di 900 mila lire non sono soggetti alla denuncia Vanoni, perchè non sono tasasbili ai fini della complementare; ha diritto al presalario chi versa in stato di bisogno e in stato di bisogno si intende che si trovi colui il quale non ha un reddito superiore a 200 mila lire ai fini della complementare; le tasse universitarie si pagano in certo modo, però chi supera un reddito di 3 milioni ai fini della complementare deve pagare una tassa suppletiva. Esistono, quindi, già nel nostro ordinamento legislativo questi principi.

Vorrei aggiungere qualcosa per quanto riguardo la cause di lavoro. Abbiamo già nella nostra legislazione il principio che tutte le cause in materia previdenziale, come pensioni di guerra e via di seguito, siano esenti da bollo. C'è già, quindi, un principio di esenzione dal punto di vista fiscale da parte dello Stato. Ora non vedo il motivo per cui ad un certo punto costoro mentre non pagano la carta bollata (indipendentemente dalla indagine sul loro stato di non abbienza) prima di avere un difensore di ufficio si devono sottoporre a tutta una serie di accertamenti particolari. È evidente che c'è una presunzione, perchè per chi vive del prio lavoro e chiede di poter tutelare i propri diritti su questioni di carattere previdenziale, si presume re ipsa lo stato di non abbienza; ed in molti casi chi lavora riesce appena a soddisfare il minimo delle esigenze di vita per sè e per la propria famiglia.

A mio avviso, pertanto, dovremmo affermare in un'apposita norma che, a prescindere dai redditi, per tutte le cause in materia di lavoro, (e si tratta di un principio di civiltà) in favore dei lavoratori...

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ci può essere il lavoratore che rivendica decine di milioni! Ovviamente non mi riferisco al lavoratore manuale, ma al dirigente di azienda.

P E T R O N E . Si possono prevedere questi casi eccezionali. A me, però, interessa la questione di principio. Quindi, la Commissione deve trovare l'accordo su questo punto basilare e cioè se la non abbienza debba o meno risultare da un criterio obiettivo stabilito dalla legge. Se ne possono discutere le modalità, trovare un accorgimento opportuno per garantire lo Stato, perchè è giusto che anche l'erario sia garantito da alcune spese che dovrà affrontare, ma anzitutto dobbiamo stabilire questo criterio.

Per quanto riguarda poi la questione della fondatezza della lite, l'articolo del disegno di legge la limita ai giudizi penali. Quindi allorchè si tratta della difesa penale, all'imputato è richiesta solo la condizione della non abbienza, tuttavia, nel precedente articolo 11 troviamo che « l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione ». Tuttavia, per proporre impugnazione, occorre un nuovo provvedimento di ammissione, che nei giudizi civili è dato dalla Commissione competente e nei giudizi penali dal Presidente del collegio parimenti competente. Abbiamo, cioè, una specie di giudizio di merito.

Pertanto, mentre da un lato si esclude l'indagine sulla fondatezza della lite, dall'altro, in sede di appello, il Presidente della Corte di appello, dopo aver preso visione della precedente sentenza e dei motivi esposti dall'imputato, dovrebbe dire — in sostanza — se valga o meno la pena di appellarsi e dovrebbe, quindi, esprimere un giudizio sommario.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Giustissimo, questa norma va soppressa dal provvedimento.

5<sup>a</sup> Seduta (20 febbraio 1969)

Tuttavia bisogna riflettere sulle conseguenze. Si consentirebbe, cioè, al difensore pagato dallo Stato, di ricorrere sempre in Cassazione!

PETRONE. Onorevole Sottosegretario, per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, vorrei dirle che, al limite, può anche essere un'esigenza difensiva. Non capisco perchè possa ricorrere a questo espediente il ricco e non il povero! Qui siamo nel campo della libertà individuale, a parte il fatto che abbiamo visto tanti esempi di sentenze poi rivelatisi non giuste. Ho parlato, per esempio, con l'estensore della sentenza del processo Lo Verso; mi ha detto che al momenti in cui ha emesso la sentenza, era convintissimo della colpevolezza dell'imputato. Oggi, a distanza di anni, ha qualche dubbio. Ora, chi legge quella sentenza arriva alla conclusione che non ci sono dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Quindi, anche nei casi più evidenti, a volte si può aprire uno spiraglio per la libertà del cittadino.

Per quanto riguarda poi i giudizi civili, vorrei ricordare qui un detto, molto noto nella mia provincia, a proposito del fumus boni juris. Per dire che un avvocato non capisce niente, si usa questa frase: « Mi sembra l'avvocato di Gorgoglione! », perchè alla domanda di un cliente: « Avvocato, la causa si può vincere? », costui rispose: « Si può vincere e si può perdere ». Egli fu, secondo me, il più saggio degli avvocati.

Chi può stabilire se la causa si può vincere o perdere, specialmente in un sistema come il nostro dove il formalismo procedurale ha spesso la prevalenza assoluta sulla sostanza? Sappiamo che basta un errore procedurale qualsiasi perchè il giudizio, che inizia con le più rosee prospettive, poi finisce con delle batoste.

Ma vorrei fare qualche altro rilievo per quanto riguarda l'articolo 14. Stiamo attenti, onorevoli colleghi, perchè qui potremmo stabilire un principio molto grave. Lo potrei capire, ad un certo momento, in materia di natura patrimoniale: siccome il padre o chi esercita la patria potestà agisce per il minore, ci può essere anche un accerta-

mento sullo stato economico del genitore. Ma in materia penale, quanti casi abbiamo, specialmente oggi, di ragazzi di 17-18 anni i quali si allontanano dalla famiglia?

Voi sapete che la legge non sempre proclama il principio della responsabilità civile del genitore. Questi è responsabile civilmente per i reati commessi dal minore a determinate condizioni: e cioè se non ha fatto tutto quanto era in suo potere per evitare il reato e così via. Ora, noi diciamo che se il minore commette un reato ha diritto al gratuito patrocinio, se è non abbiente, a condizione che anche il padre e la madre siano non abbienti. Allora, siccome non c'è un obbligo di legge che possa costringere il genitore a pagare l'avvocato per la difesa del minore — perchè esiste l'obbligo per gli alimenti, ma non quello del pagamento della difesa —, può succedere che il genitore dica al minore: tu sei considerato non abbiente, perciò me ne disinteresso e non ti pago l'avvocato! In tal caso, il minore resterebbe senza difesa.

Ora, questo è un principio che a mio parere va assolutamente escluso. La responsabilità penale è personale, quindi personale deve essere lo stato di non abbienza. È chiaro che se l'ipotesi da me indicata non si dovesse verificare e la parte interessata provvedesse a chiamare un avvocato di sua fiducia, cesserebbe lo stato di non abbienza e non ci sarebbe motivo perchè lo Stato gli venisse incontro.

Per concludere, penso che il testo che verrà fuori da questa nostra discussione non so se formulato dal Governo o dalla Commissione —, debba completarsi con una norma transitoria perchè, per quanto riguarda il giudizio civile, nel momento in cui entrerà in funzione una legge di questo tipo, tutti coloro che già sono stati ammessi al gratuito patrocinio dovranno rifare le pratiche, le domande e via dicendo. Secondo me, ripeto, è opportuna una norma transitoria, tanto più che il gratuito patrocinio oggi è basato sul concetto di non abbienza e non su quello di povertà, per cui bisognerebbe stabilire che tutti i procedimenti in corso di gratuito patrocinio si trasformano in

5<sup>a</sup> Seduta (20 febbraio 1969)

gratuita difesa per non abbienti, con tutte le conseguenze.

A conclusione di questo nostro discorso, dirò che è necessario rivedere i criteri procedurali macchinosi e farraginosi che appesantiscono i giudizi penali e quelli civili. Per esempio, sono contrario alla formazione di un albo speciale degli avvocati d'ufficio, perchè potrebbero verificarsi molti inconvenienti di natura pratica.

Vi porto il caso della mia città: sono iscritti all'albo circa 300 avvocati, ma di questi soltanto 5 o 6 si occupano esclusivamente di materia penale. Se si stabilisce che un quarto di questi professionisti deve essere iscritto in un albo speciale, nella mia città si avrebbero solo 2 o 3 iscrizioni e i cittadini dovrebbero forzatamente rivolgersi solo a questi professionisti.

Bisogna dunque riferirsi all'albo degli avvocati, così come esso è formato; gli avvocati sono quelli che sono e tutti sono abilitati all'esercizio della professione; è chiaro che il cittadino che vorrà essere difeso in un giudizio civile sceglierà un avvocato civilista e quello che sarà implicato in un giudizio penale ricorrerà ad un penalista.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Tedesco desidero informare la Commissione che sia il Governo che il relatore non replicheranno subito a quest'ampia ed interessante discussione, riservandosi di fare i propri interventi mano mano che i singoli articoli verranno esaminati.

A M A D E I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A quanto detto dal Presidente vorrei aggiungere, per una maggiore precisazione, che essendo stata questa discussione così ampia, io devo riferire non solo agli organi burocratici del mio Ministero, ma al Ministro stesso. Alla prossima seduta credo che potrò dire qualcosa.

PRESIDENTE. Pregherei gli onorevoli colleghi che intendono presentare emendamenti al provvedimento, di presentarli entro oggi in modo da averne visione organica al momento della discussione dei sin-

goli articoli nella seduta di giovedì prossimo.

TEDESCO GIGLIA. Credo che non possa stupire l'ampiezza e la passione con cui questo problema è stato discusso perchè, oltre la grande attesa di ordine pratico che vi è attorno ad esso e che non dobbiamo sottovalutare, il disegno di legge investe, in effetti, principi di fondamentale importanza.

Esso, rafforzando mediante un complesso organico di norme il concetto di giustizia, inteso come servizio oltre che come prerogativa dello Stato, introduce elementi innovatori rispetto all'attuale sistema giudiziario. Non si tratta dunque di una « leggina » ed è stato bene che se ne sia discusso ampiamente; mi auguro che, passando agli articoli, questo interesse continui a manifestarsi.

Passando alla questione particolare, mi pare che nella discussione il concetto di « non abbiente » sia stato soprattutto rapportato agli aspetti privatistici, alla litigiosità, mentre, a mio avviso, vi sono una serie di istituti e situazioni che, non solo per il diritto penale ma anche per quello civile, sono di elevato interesse pubblico e sociale.

Faccio un esempio che si aggiunge a quelli citati dal senatore Petrone per quanto riguarda i minori. In questo campo c'è un interesse pubblico e sociale — e non solo dei minori in quanto tali — ad un certo tipo di tutela che vada anche oltre gli attuali obblighi imposti alle famiglie che, tra l'altro, esercitano più diritti che doveri nei confronti dei figli.

Per quanto riguarda poi il caso dell'adozione speciale, una visione più ampia del problema deve portare ad incoraggiare queste situazioni, mentre ora, indubbiamente, il fatto che tutto ciò che attiene all'adozione sia escluso dal gratuito patrocinio scoraggia i cittadini.

Vi sono infine tutti i problemi delle persone giuridiche e, si potrebbe aggiungere, dei comitati, associazioni di fatto che si occupano dell'assistenza dei non abbienti.

Anche in questo campo vi è un interesse sociale e non solo privatistico a che l'accezione di non abbiente sia non solo, come

5ª SEDUTA (20 febbraio 1969)

molti colleghi hanno detto, la più obiettiva possibile, ma anche la più comprensiva di tutte le varie esigenze.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, se con una battuta volessi dire il mio parere sull'argomento, direi che tutte le volte che ci si occupa o ci si rivolge alla povera gente — secondo una vecchia abitudine italiana — si comincia a parlare latino oppure con un linguaggio italiano molto difficile: si parla infatti di pretestuosità, malafede, temerarietà e via discorrendo.

Il fatto è che noi ci dobbiamo rivolgere non dico ad analfabeti, ma a povera gente che non ha molta dimestichezza con la lingua italiana e, tanto meno, con le disquisizioni filologiche che si vanno facendo.

Sottolineo questo fatto perchè proprio in questo mi pare stia il profilo più odioso del presente disegno di legge; mi pare infatti ci sia una certa confusione su alcuni concetti di base.

Noi parliamo di temerarietà, malafede, pretestuosità e tutto questo linguaggio lo facciamo poi convergere nella formulazione latina del *fumus boni juris*.

Ebbene, cominciamo con il precisare qualcosa: ad esempio, che cosa significa « pretestuosità »? Che si presuppone la malafede. Che cosa significa « temerarietà »? La temerarietà è un'illusione sulla quale si costruisce una speranza, una propria visione delle ragioni da far valere.

Si tratta di concetti tra loro fondamentalmente diversi e non si può fare di tutto un fascio; noi siamo pieni di belle parole, ma poi, all'atto pratico, poniamo sempre un freno alle cose che vogliamo fare quando si tratta dei poveri.

Potrei essere accusato di demagogia, ma così non è, perchè io avverto questi motivi come qualcosa che sta a base della nostra esperienza e che fa scomparire i confini ideologici che tra noi possono esserci.

Da molte parti, per la verità, si è detto che queste differenze e diffidenze devono scomparire; esempi come quello offerto dal film « Il medico della mutua » non devono influenzarci troppo.

Noi non ci siamo mai lasciati prendere la mano da casi limite anche perchè, ammesso che ci sia una parte di verità in quel che si dice, l'accusa che si muove ai medici ed alle mutue molte volte è ingiustificata.

Ma, per quel che riguarda il settore dell'avvocatura, chi volete che inizi per il gusto della temerarietà o della pretestuosità un giudizio civile? Mi si potrà dire che esistono luoghi in cui tutto è fatto in modo « comaresco »...

PRESIDENTE. È provato statisticamente che circa il 20 per cento delle liti che hanno per oggetto sinistri stradali sono iniziate da gente che non ha diritto al risarcimento.

L U G N A N O . È sempre questione di non lasciarsi frenare dai casi limite; sappiamo anche noi che le piaghe esistenti sono molte e forse farebbero bene i vari Consigli dell'ordine ad intervenire in casi eciatanti per porre limite a certe attività che non esito a definire truffaldine e mi spiace che, in certi casi, siano coinvolti anche degli avvocati.

Viviamo in un'epoca nella quale tutti avvertiamo certe deficienze e certe esigenze di « novità »; dico questa parola tra virgolette, perchè tante sono le cose che ci lasciano insoddisfatti alle quali vorremmo porre rimedio.

Ora, esiste o non esiste una piaga per quanto riguarda la giustizia nei confronti dei poveri? È inutile volerlo nascondere, questa situazione è reale ed è inutile anche voler comprimere un'esigenza primaria facendo casi spiccioli.

In proposito vorrei anche io portare degli esempi che si rinnovano nell'esperienza degli avvocati. In un processo a seguito di investimento c'è da dire che le assicurazioni sono garantite e tutti noi sappiamo come, perchè ricevono i rapporti prima che questi arrivino alla Procura della Repubblica.

Che cosa si deve fare in questi casi? Come si può dimostrare ciò che è avvenuto? Che cosa può sperare un poveretto?

Se a tutto questo vogliamo porre rimedio, non dobbiamo farci convincere da quei mo-

tivi di preoccupazione esposti dal senatore Mannironi il quale, in sostanza, ha detto che una limitazione deve esserci, un controllo deve sussistere.

Mi pare tuttavia che, fino a questo momento, nessuno abbia sollevato questioni in merito alle illegittimità costituzionali poste in evidenza nella relazione, perchè nessuno le ha considerate insormontabili. Il problema è di vedere come garantire certi diritti! Il diritto all'esercizio della difesa a carico dello Stato è dei non abbienti.

Sotto questo aspetto dobbiamo cominciare a precisare che una cosa è la pretestuosità, una cosa è la temerarietà, il rischio o il pericolo di perdere la causa ed altra cosa è la probabilità del giudizio positivo.

Lo scherzo che si fa alla povera gente è questo: si comincia a parlare di pretestuosità, di malafede, di *fumus boni juris* per arrivare poi alla probabiltà che, secondo il vocabolario corrente, significa possibilità del 99,99 per cento di successo. La probabilità è una possibilità concreta e positiva.

La verità è che lo Stato non dà mai a sufficienza e, per compensare, comincia a costruire ragnatele di elementi più o meno suggestivi sui quali costruire la sua speranza di far pagare questo provvedimento...

Pensate un po' al figlio di un operaio morto in un cantiere, il quale debba fornire la prova che il procedimento che intende instaurare, costituendosi parte civile, ha un fondamento. Credete che questo significhi tutelare la giustizia? Ho portato un esempio qualunque — senza ricorrere a quelli limite — per dimostrare che dobbiamo veramente preoccuparci della questione della non abbienza.

Non ho la pretesa di aggiungere molto a ciò che hanno detto coloro che sono intervenuti nel dibattito con tanta profondità e acutezza di giudizio. Non posso esimermi, tuttavia, da un semplice richiamo ad una valutazione di opportunità: perchè, a proposito della non abbienza, non si accoglie la proposta fatta a nome del nostro Gruppo dal collega Tropeano? Si obietterà che il Governo non può accoglierla per questioni di copertura. Ma allora diteci la verità, dite che è il quantum il punto fondamentale da

tenere presente nelle nostre valutazioni, senza nasconderci dietro la fumosità di linguaggio. Per la verità, il Governo saprà ben difendersi da solo, come dimostra l'esempio dell'Intendenza di finanza la quale, dinnanzi alla Corte costituzionale, dice sempre, costantemente di « no ». Vedrete che saprà bene difendersi da solo lo Stato, perchè io, come comunista penso che qui sia questione di costume, nel senso che ci vorrà chi sa quanto tempo prima che si riesca a creare il funzionario, il burocrate, il rappresentante dello Stato che impari a fare qualcosa in difesa dei diritti del cittadino. Quindi, state pur certi che quello che l'Intendenza di finanza fa davanti alla Cassazione per l'interpretazione di diritto lo farà lo Stato anche nelle altre sedi: adotterà sempre un principio ferocemente restrittivo.

Lo Stato, dunque, è già sufficientemente difeso, garantito da coloro stessi che dovranno esercitare il controllo e il sindacato sull'accesso al libero patrocinio. Non preoccupiamoci dello Stato, perciò. Ed allora, perchè non accettare la proposta avanzata dal senatore Tropeano? Possiamo discuterla, ritoccarla, rettificarla; siamo più che disponibili per questo. Così come possiamo prendere in seria considerazione le proposte del senatore Follieri. Come si vede, dei punti di convergenza, dei filoni comuni sono stati oramai trovati. Ci sono, insomma, delle esigenze che oggi ci accomunano. Si tratta d iconcentrare in norme precise tutto ciò che è emerso dalle nostre esposizioni.

Dobbiamo poi eliminare il vagabondaggio (non possiamo definirlo in modo diverso), quella specie di pellegrinaggio, che deve compiere un non abbiente. Questi, se va dall'avvocato per chiedere una chiara esposizione dei motivi e delle ragioni che sono alla base della sua istanza o una chiara indicazione sui testimoni da presentare e su ogni altro aspetto della questione, bisogna che paghi. « Ma io sono un poveraccio » obietta il non abbiente. « E allora ti indirizzo dal cancelliere della tua Pretura » gli risponde il legale e lo abbandona.

Signor Presidente, noi sappiamo che spesso nelle procure i cancellieri fanno anche le veci del giudice nei processi per rogatoria,

5<sup>a</sup> SEDUTA (20 febbraio 1969)

specie nel campo penale. Può accadere che il cancelliere, distratto o sonnolento, interroghi l'imputato o i testimoni. Sovente si limita a scrivere: « Confermo », e sotto la firma pura e semplice del testimone o dell'imputato. Ve l'immaginate che cosa scriverà questo cancelliere quando si tratterà di esporre, in modo coerentemente chiaro, le ragioni per le quali il non abbiente chiede il patrocinio dello Stato?

Ora, ragioni di praticità, di buon senso, le stesse ragioni che hanno ispirato le riserve del collega Mannironi, mi spingono a ritenere che questo disegno di legge debba essere sfoltito, direi addirittura smantellato in questa parte centrale, che prevede controlli inutili e che risente anche di una certa diffidenza nei confronti degli avvocati.

Qui si prevede che il magistrato intervenga per fare un rapporto sul ruolino di marcia dell'avvocato. Ora, le ipotesi che possono verificarsi sono due: se il magistrato si trova di fronte ad un avvocato che non lo disturba troppo nel suo cammino dirà: quella è l'opinione dell'avvocato; è il migliore degli avvocati che si sia potuto scegliere per la difesa del non abbiente. Op-

pure l'avvocato tortura il magistrato, perchè è preso dalla passione (questo accade soprattutto quando non c'è l'onorario: checchè se ne dica, esiste, specie in Italia meridionale, questa figura dell'avvocato che si dedica anima e corpo alla difesa del poveraccio). E allora il magistrato può dire: l'avvocato va bene, quando è proprio lui che dovrebbe far camminare speditamente un procedimento.

Per queste ragioni ritengo che il provvedimento sia non da ritoccare in superficie, ma in profondità. Pertanto ci riserviamo di presentare gli emendamenti che sono già stati preannunciati.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione viene rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI